



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

DECRETO N. 18 DEL 15/05/2020

OGGETTO:	DEFINIZIONE CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA E INDIRIZZI APPLICABILI ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, AI SENSI DELL'ART. 73 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI) DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.
-----------------	--

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, che dispone che *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31.01.2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

Visto il DPCM 8 Marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.3.2020, il quale all'art. 1 comma 1 lett. q) ha previsto che *"siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...] ed evitando assembramenti"*;

Dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplini le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza o con l'utilizzo di altri analoghi sistemi;

Dato atto che con proprio decreto n. 17 del 31/03/2020 sono state disciplinate le sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Ritenuto di dover procedere in merito alla disciplina delle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi delle norme citate, per la durata dell'emergenza sanitaria in corso, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale

DISPONE

1. In ragione delle eccezionali circostanze dettate dallo stato di emergenza sanitaria in corso ed in via straordinaria, lo svolgimento delle riunioni delle prossime sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, avvalendosi di piattaforme informatiche idonee allo scopo attualmente disponibili.
2. Le sedute del Consiglio Comunale dovranno svolgersi, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, come di seguito indicato:
 - in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi (ad es. p.c., telefoni cellulari, tablet..), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi; sarà onere di ogni Consigliere che intenda partecipare dotarsi di un efficiente collegamento alla rete internet e di un apparato idoneo;
 - la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza; di tale circostanza il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei Consiglieri intervenuti in videoconferenza;
 - la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
 - saranno fornite ad ogni Consigliere le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, unitamente ad una sintetica guida pratica per l'utilizzo della piattaforma che fornirà il necessario supporto, anche attraverso prove di collegamento da remoto;
 - la seduta consiliare in videoconferenza avviene con l'intervento del Sindaco, dei Consiglieri comunali, dei componenti della Giunta, del Segretario Generale, nonché di eventuali Posizioni organizzative o dipendenti, incaricati di relazionare in merito agli argomenti trattati;
 - ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;

la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi all'ufficio Segreteria prima dell'apertura dei lavori del Consiglio;

il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti del Consiglio mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze previste dall' art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;

la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata aperta e valida dal Sindaco, secondo i quorum previsti da regolamento, dallo statuto, dalla legge;

la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri con le consuete modalità digitali e nei termini di regolamento;

le modalità di intervento sono quelle previste dal regolamento; la conferenza dei Capigruppo potrà decidere in qualunque momento un eventuale contingentamento dei tempi di intervento; il Sindaco espone ai Consiglieri collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine della seduta;

la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione;

la votazione avviene normalmente per mezzo di appello nominale, svolto dal Segretario Generale su richiesta del Sindaco, e voto palese mediante affermazione vocale-audio; nel caso la votazione ai sensi di legge o di regolamento debba essere segreta, si dovrà ricorrere ad idonei applicativi informatici che garantiscano al contempo la legittimazione al voto e la segretezza del medesimo;

in ogni caso al termine della votazione il Sindaco ne dichiara l'esito sulla base della relativa dichiarazione del Segretario Generale;

la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura; tale dichiarazione è preceduta da un appello nominale avente la funzione di accertare i consiglieri ancora presenti; i consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione hanno l'onere di far constare tali circostanze al Sindaco, che ne informa il Segretario Generale;

in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo vicario, secondo le modalità sopra indicate;

La pubblicità della seduta è assicurata tramite la messa a disposizione in differita della registrazione della medesima nel sito web del Comune.

3. Le commissioni consiliari possono riunirsi in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità sopra enunciati ed adattando i medesimi in relazione alle peculiarità



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

regolamentari che le caratterizzano quanto al ruolo del Presidente e del Segretario, alle modalità di votazione e al regime di pubblicità delle sedute.

4. Il presente provvedimento, immediatamente efficace, è pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito web istituzionale e viene trasmesso a tutti i Consiglieri Comunali, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori nonché la Polizia Locale.

IL SINDACO

Andrea Martellato / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale